

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

AMMINISTRAZIONE, DEI MONUMENTI, MUSEI, GALLERIE E SCAVI DI ANTICHITA'

Visto l'art. 5 della legge 20 giugno 1909, n. 364, per le Antichità e le Belle Arti;

Sulla richiesta del Ministero dell'Educazione Nazionale io sottoscritto messo comunale di CERVO (IM)

ho notificato al Signor Rev. Sac. D. Paolo Novaro di Gerolamo, - nella sua qualità di Prevosto della Parrocchia di San Giovanni-Battista,

in **CERVO**


che la Chiesa di S. Nicola, già parrocchiale di S. Giorgio, antico cimitero della comunità

ha importante interesse ed è quindi sottoposto alle disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7, 12, 14, 29, 31, 34 e 37 della citata legge e agli articoli 1, 2 e 3 della legge 23 giugno 1912, n. 688;

E affinché abbiasi di ciò conoscenza a tutti gli effetti di legge ho rilasciato copia della presente all'indirizzo di cui sopra, consegnandola nelle mani della damaestica Teresa Ottavello -

(Data) Cervo, 24 novembre 1935 - XII

IL MESSO COMUNALE





Al Ministero

per i Beni Culturali e Ambientali

Vista la Legge 1089 del 1/6/1939 sulla tutela delle cose d'interesse artistico e storico;
Considerato che l'immobile "CHIESA DI S.NICOLA" sito nel comune di Cervo, in provincia di Imperia, segnato in catasto alla lettera "A" del F.1, è sottoposto alla legge 1.6.1939 N°1089 sulla tutela delle cose di interesse storico-artistico;

ritenuta l'opportunità di evitare che sia danneggiata la prospettiva e la luce dell'immobile sopra accennato e che ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro;

considerato che per perseguire tali finalità è necessario imporre delle particolari prescrizioni nei confronti dei terreni siti a Cervo (IM) censiti tutti al F. 1 mapp.li 668-666-337 (parte)-615 (parte) 612 (parte)-667-630-532-335-336-837-608-209-212-214 di proprietà delle persone indicate nell'elenco allegato, i cui rispettivi confini sono:

- F.1 - mapp. 337: Nord, strada Comunale S.Nicola; Est, mapp. 612; Sud, mapp. 614; Ovest, Via Duchessa.
- " 615: Nord, strada Comunale S.Nicola; Est, mapp. 612; Sud, mapp. 135; Ovest, mapp. 337.
- " 612: Nord, mapp. 532; Est: mapp.li 665-338; Sud, mapp. 135; Ovest; mapp.615.
- " 532: Nord, Via S.Nicola; Est, mapp.li 667-668-665; Sud, mapp. 612; Ovest, Via S.Nicola.
- " 668: Nord, Via S.Nicola; Est, Via Solitario delle Alpi; Sud, mapp. 667; Ovest, mapp. 532.
- " 667: Nord, mapp. 668; Est, Via Solitario delle Alpi; Sud, mapp. 666; Ovest mapp. 532.
- " 666: Nord, mapp. 667; Est, Via Solitario delle Alpi; Sud, mapp. 665; Ovest, mapp. 532.
- " 630: Nord, Via S.Nicola; Est, mapp. 668; Sud, mapp. 532; Ovest, Via S.Nicola.
- " 214: Nord, mapp. 607; Est, mapp. 608; Sud, Via S.Nicola; Ovest, mapp.li 536-587-541.
- " 608-209-212: Nord, mapp. 273; Est, mapp.609; Sud, Via S.Nicola e chiesa omonima; Ovest, mapp. 214.
- " 335-336-837: Nord, strada comunale S.Nicola; Est, Via Duchessa; Sud, mapp.838; Ovest, Cimitero.

VISTO l'art. 21 della suddetta legge:

D E C R E T A

Le parti dei mapp.li 337-615-612, comprese nella fascia prospiciente la strada comunale di S.Nicola, delimitata a sud da una retta tangente alla facciata nord del fabbricato esistente sul mapp.337, sono inedificabili al fine di garantire un minimo di area di rispetto intorno alla chiesa e quindi per impedire che vengano alterati gli attuali equilibri compositivi e pregiudicate le visuali del complesso con l'introduzione di ingombri anomali;

Non dovrà essere modificata la volumetria esistente degli immobili costituiti dai mapp.li 532-668-667-666-630, per non alterare gli equilibri volumetrici in atto e quindi per non introdurre elementi ingombranti a ridosso della chiesa e non pregiudicare i canocchiali di visuali dalla Via Solitario delle Alpi.

Nell'area comprendente i mapp.li 335-336-837, vengono dettate le seguenti prescrizioni: le parti dei mappali compresi nella fascia prospiciente la strada comunale di S.Nicola e Via Duchessa, delimitata a sud dalla congiungente lo spigolo est del cimitero, contrassegnato a catasto con la lettera "C", e lo spigolo ovest della facciata nord del fabbricato esistente sul mapp.le 337, sono inedificabili per salvaguardare le inquadrature del complesso monumentale che si godono dalla strada comunale di S.Nicola e per mantenere un'area di respiro nella zona antistante l'edificio protetto.

L'area residua del suddetto terreno può essere modificata in ragione di 1/20 della superficie con costruzioni mimetizzate nelle balze del terreno, interrate sui tre lati, di altezza non superiore ai mt.3,50 misurati a valle a partire dalla quota di terreno naturale, che non dovrà essere modificata, eseguite in pietra locale a faccia vista, ricoperte a giardino pensile. Le costruzioni esistenti, con carattere stabile o precario, possono essere ridotte volumetricamente o demolite, ma non possono essere aumentate nè modificate in modo da fuoriuscire dall'at-



Il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

tuale inviluppo; le costruzioni precarie, inoltre, non potranno acquisire un carattere di stabilità e dovranno essere demolite qualora cessi la funzione attuale a cui sono adibite.

Nei confronti degli immobili mapp.li 214-608-209-212, le cui parti sono comprese nella fascia prospiciente la strada comunale di S.Nicola e la chiesa omonima, delimitata a nord dalla congiungente lo spigolo sud-est del fabbricato contrassegnato con il mapp.216 ed il punto del confine est del mapp. 209 a mt.20 di distanza dallo spigolo sud-est del mappale stesso, sono inedificabili, per salvaguardare le inquadrature del complesso monumentale che si godono dalla strada comunale di S.Nicola.

L'area residua del suddetto terreno può essere modificata in ragione di 1/20 della superficie con costruzioni mimetizzate nelle balze del terreno, interrate sui tre lati, di altezza non superiore a mt.3,50, misurata a valle, a partire dalla quota di terreno naturale - che non dovrà essere modificata - eseguite in pietra locale a faccia vista, ricoperte a giardino pensile.

Le costruzioni esistenti con carattere stabile o precario possono essere ridotte volumetricamente e demolite ma non possono essere aumentate né modificate in modo da fuoriuscire dall'attuale inviluppo; le costruzioni precarie inoltre, non potranno acquisire un carattere di stabilità e dovranno essere demolite qualora cessi la funzione attuale a cui sono adibite.

Qualsiasi progetto di lavoro, che comunque possa alterare l'attuale stato dell'immobile soggetto alle predette condizioni, dovrà essere inviato alla competente Soprintendenza per l'approvazione dell'Amministrazione.

La relazione storico-artistica, la planimetria catastale e l'elenco dei proprietari fanno parte integrante del presente decreto

Il presente decreto verrà notificato in via amministrativa ai proprietari indicati nell'elenco allegato.

A cura del Soprintendente per i Beni Ambientali e Architettonici della Liguria, Genova, esso verrà quindi trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Roma, li 13 MAG. 1988

IL MINISTRO

F.to DONO FARRINO

F. Farrino

